



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA

N. 57/2024 R.G. LIQ. GIUD.
N. 62/2024 SENT.
N. - CRONOLOGICO
N. 88/2024 REPERTORIO
N. 2331/24 MOD.2/A/SG

Sezione Prima Civile – Settore Procedure Concorsuali

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

Veronica Milone	Presidente
Federico Maida	Giudice Rel. Est.
Gilberto Orazio Rapisarda	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. **84/2023** avente ad oggetto la trattazione unitaria delle seguenti domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;

Procedimento n. 84-1/2023

promosso da:

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, in persona del rappresentante del Pubblico Ministero;

Ricorrente

contro:

ARETUSA S.R.L. (C.F. 01630850897) con il patrocinio dell'avv. Bruno LEONE e dell'avv. Marco SPADARO, giusta procura in atti;

Debitrice resistente



avente ad oggetto: richiesta di apertura della liquidazione giudiziale;

Procedimento n. 84-4/2023

promosso da:

ARETUSA S.R.L. (C.F. 01630850897) con il patrocinio dell'avv. Bruno LEONE e dell'avv. Marco SPADARO, giusta procura in atti;

avente ad oggetto: richiesta di omologazione del concordato preventivo;

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale presentato dal Pubblico Ministero nei confronti di ARETUSA S.R.L. (n. 84-1/2023 P.U.);

rilevato che con decreto in data 28/11/2023 è stata fissata l'udienza del 21/12/2023 per l'audizione delle parti;

rilevato che la società debitrice si è costituita nel procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale con memoria depositata in data 21/12/2023, dando atto del deposito, in pari data, della domanda di assegnazione del termine ex art. 44, comma 1, CCI, con riserva di depositare, entro il termine assegnato, domanda di concordato preventivo con prosecuzione diretta dell'attività aziendale;

rilevato che, in effetti, con ricorso depositato in data 21/12/2023, e dunque nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 40, comma 10, CCI, la ARETUSA s.r.l. ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, riservandosi di presentare, ex art. 44, comma 1, CCI, la proposta e il piano;

rilevato che con decreto in data 22/12/2023 il Tribunale, in composizione collegiale, ha concesso alla società debitrice termine, ai sensi dell'art. 44,



comma 1, CCII, sino al 19/02/2024 per presentare la proposta e il piano, nominando quale commissario giudiziale l'avv. Giuseppe LIBRIZZI, e contestualmente disposto la riunione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza alla domanda, già pendente, di apertura della liquidazione giudiziale avanzata dal Pubblico Ministero, per la trattazione unitaria;

rilevato che la ricorrente, in data 19/2/2024, e quindi entro il termine assegnato, ha depositato la proposta di concordato con il piano;

visto il decreto emesso dal Tribunale in data 19/06/2024, con cui è stata disposta l'apertura della procedura ed è stata stabilita la data iniziale e la data finale per l'espressione del diritto di voto da parte dei creditori;

vista la relazione redatta dal Commissario Giudiziale ai sensi dell'art. 105 CCII, depositata in data 21/08/2024;

vista la comunicazione inviata ai creditori dal Commissario giudiziale in data 20/9/2024 ai sensi dell'art. 107, comma 3, CCII, contenente l'illustrazione della sua relazione e le proposte definitive del debitore, e l'allegato elenco dei creditori legittimati al voto;

vista la relazione definitiva del Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art. 107, comma 6, CCII, depositata in data 24/09/24 e comunicata al debitore, ai creditori e agli altri interessati;

vista la relazione sulle operazioni di voto depositata dal Commissario Giudiziale, ai sensi dell'art 110 CCII, in data 8/10/2024;

rilevato che il concordato proposto può qualificarsi con continuità aziendale, per le ragioni esposte in seno al decreto di apertura;

rilevato che, trattandosi di concordato in continuità aziendale, non risultavano raggiunte le maggioranze richieste dall'art. 109, comma 5, CCII;



rilevato che la debitrice, con memoria depositata in data 10/10/2024, aveva chiesto l'omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII;

rilevato che, con decreto del 10/10/2024, il Tribunale aveva fissato, ai sensi dell'art. 48 CCII, l'udienza in camera di consiglio del 19/11/2024 ore 12:00, per la comparizione delle parti e del Commissario Giudiziale;

rilevato che con memoria depositata in data 15/11/2024, a poco più di un mese dalla richiesta di omologazione ai sensi dell'art. 112, comma 2, CCII, la debitrice ha dichiarato di rinunciare alla domanda di concordato preventivo e alla richiesta di omologazione del concordato in quanto *“L'attuale andamento economico finanziario della gestione e i mutati rapporti con i fornitori primari non consentono la prosecuzione dell'attività aziendale nel rispetto del piano concordatario depositato”*;

rilevato che, all'udienza del 19/11/2024, i difensori della debitrice hanno insistito nella rinuncia, precisando che l'attuale amministratore unico ha rassegnato le proprie dimissioni e sta per procedere alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo amministratore;

ritenuto che, a fronte della rinuncia della debitrice, la domanda di omologazione del concordato debba essere dichiarata improcedibile, e possa conseguentemente essere esaminata la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta dal Pubblico Ministero, per il cui accoglimento questi ha insistito;

considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale, ex artt. 1, 2 e 121 CCII, trattandosi di impresa che ha esercitato attività commerciale e non avendo la debitrice provato di possedere i requisiti congiuntamente richiesti dall'art. 2, comma 1, lett. d), CCII, come richiamato dall'art. 121 CCII, al fine della non assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale, dovendosi anzi constatare che vi sono elementi



probatori in senso contrario all'esenzione di parte resistente dalla liquidazione giudiziale;

ritenuto che la debitrice si trova in stato di insolvenza, come è possibile desumere dall'esame degli atti del procedimento unitario e delle informazioni acquisite a mezzo Guardia di Finanza, emergendo i seguenti elementi sintomatici:

- risulta un ingente debito maturato nei confronti dell'Erario e degli Enti previdenziali per complessivi euro 3.632.240,00;
- risulta un ingente debito maturato nei confronti dei fornitori pari ad euro 290.834,51;
- risultano ulteriori debiti nei confronti di banche, lavoratori e professionisti;
- la situazione finanziaria della resistente appare strutturalmente compromessa come si evince dalle dichiarazioni rese dai difensori della debitrice in udienza, i quali hanno dato atto della inidoneità del piano concordatario depositato di superare la situazione di insolvenza;

ritenuto che, alla luce di tali elementi, è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro ritenere che l'impresa resistente versi oramai in una situazione di irreversibile e insanabile dissesto, attestante uno stato di definitiva incapacità di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.

ritenuto, pertanto, che sussistano tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,

dichiara

improcedibile la domanda di omologazione del concordato preventivo;

dichiara



l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di **ARETUSA S.R.L.** (C.F. 01630850897), con sede in Siracusa, via Tremmilia n. 145, n. R.E.A. SR-136570, amministratore unico CASSONE Aldo.

nomina

il dott. Federico Maida Giudice Delegato per la procedura

nomina

curatore l'avv. **Giuseppe LIBRIZZI**, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e a depositare presso la cancelleria competente la dichiarazione di cui agli artt. 35, comma 4bis, e 35.1 del d.lgs. n. 159/2011, come modificato dal d.lgs. n. 54/2018, in virtù del richiamo operato dall'art. 125, comma 3, CCI, in conformità alle indicazioni diramate dalla intestata Sezione del Tribunale con circolare del 27 giugno 2018;

invita

il Curatore ad acquisire, presso la cancelleria, l'informativa depositata dalla Guardia di Finanza nel presente procedimento volto all'apertura della liquidazione giudiziale,

invita

il curatore, ai sensi dell'art. 10, comma 2, CCI, ad attivare, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura: a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene (salvo che comunichino il proprio domicilio digitale con le domande di ammissione al passivo o di restituzione di beni); b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; c) al debitore e al legale rappresentante della società che ne siano sprovvisti;

invita



il curatore a depositare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, la relazione di cui all'art. 130, comma 1, CCI sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.,

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce



il giorno **13/03/2025** ad ore **11:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;

da atto



che la procedura non dispone del denaro necessario per gli atti richiesti dalla legge, sicché le spese sono poste a carico dell'erario ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata, in copia integrale, al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al ricorrente e al Pubblico Ministero, e trasmessa, per estratto, all'Ufficio del Registro delle Imprese ai fini della sua iscrizione, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCI.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19/11/2024.

Il Giudice estensore
Federico Maida

Il Presidente
Veronica Milone

Sentenza pubblicata
in data 21 NOV. 2024

Il direttore
Direttore Amministrativo
Dott. Renato Chini

